Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 30 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1941-XX, n. 1696.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 23 aprile 1937, n. 861, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, contenente provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1301, contenente le norme di attuazione del Regio decreto-legge suindicato;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, sostituita dalla legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, che modificano gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571;

Vista la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1491, che modifica gli articoli 3-13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La riscossione della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e poi sostituito con l'art. 1 della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, viene effettuata per il tramite della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro, la quale ha facoltà di consegnare, in luogo della ricevuta comprovante l'effettuato pagamento della tassa un certificato rilasciato dal Ministero della cultura popolare ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, sostituito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725.

Art. 2.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico deve utilizzare i certificati di abbuono della tassa di doppiaggio secondo l'ordine con cui li ha ricevuti e su ciascuno di essi deve annotare a quale pellicola il certificato stesso resta attribuito.

Le ricevute da rilasciarsi per tassa di concessione governativa su doppiaggi, per i quali non siano utilizzati certificati devono essere staccate da bollettari numerati forniti dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

La Sezione autonoma di credito cinematografico, il 1° ed il 16 di ciascun mese, effettua presso l'Ufficio delle concessioni governative di Roma il versamento della somma riscossa entro i 15 giorni precedenti per le tasse di cui all'art. 2, accompagnato da un elenco descrittivo, in doppio esemplare, dal quale risultino i nomi delle ditte che hanno effettuato i pagamenti e i titoli delle pellicole alle quali le tasse si riferiscono.

Altro elenco in doppio esemplare, alle medesime scadenze, è del pari comunicato al suddetto Ufficio finanziario per le pellicole per le quali siano stati rilasciati certificati di abbuono con specificazione per ciascuno di essi del nome della ditta cui è stato rilasciato e del titolo della pellicola alla quale è stato attribuito.

Gli elenchi di cui sopra devono essere trasmessi all'Ufficio delle concessioni governative di Roma ogni 15 giorni, anche se negativi.

Le somme riscosse contro rilascio dei certificati sono trattenute dalla detta Sezione autonoma di credito cinematografico per essere passate ai concessionari dei certificati stessi, salvo conguaglio e trattenuta nel caso che la Sezione autonoma abbia concesso anticipazioni. L'Ufficio delle concessioni governative suddetto, per le somme riscosse, rilascia alla Banca del Lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico - bolletta di quietanza mod. 72-A, previa iscrizione del relativo articolo di carico sull'apposito campione.

Art. 4.

Il rilascio del nulla osta della proiezione in pubblico della pellicola è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente, di aver effettuato il pagamento della tassa sul doppiaggio alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro ottenendo dalla Sezione medesima o un certificato rilasciato dal Ministero della cultura popolare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e poi sostituito con l'art. 2 della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, oppure la ricevuta di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

I certificati di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e sostituito con l'art. 2 della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, sono dal Ministero della cultura popolare trasmessi direttamente alla Sezione autonoma per il credito cinematografico. Per la consegna dei certificati stessi e per le operazioni di cessione, di anticipazione, di costituzione in pegno e di estinzione totale o parziale delle obbligazioni derivanti dai medesimi atti, si seguono le norme previste dal R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, contenente provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale, nonchè quelle previste dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1491.

Art. 6.

I produttori di pellicole nazionali, i quali aspirano ad ottenere l'esonero della tassa sul doppiaggio ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e poi sostituita con la legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, debbono presentare domanda su carta da bollo da L. 6 al Ministero della cultura popolare, Direzione generale per la cinematografia, per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

Nella domanda deve essere indicato:

a) la Società o la Ditta che ha prodotto la pellicola nazionale;

b) il titolo della pellicola;

c) la lunghezza della pellicola, nella quale dovranno essere contenuti non meno di 1500 metri di pellicola inedita;

d) il luogo e lo stabilimento dove la pellicola è stata prodotta;

e) quando è stata prodotta la pellicola, nonchè il luogo e il giorno in cui è stata tenuta la prima visione in pubblico. La domanda deve essere corredata:

1°) da un certificato della prefettura competente dal quale risulti dove e in quale giorno è stata tenuta la prima proiezione in pubblico della pellicola;

2°) da una copia conforme della denuncia prodotta all'inizio della lavorazione, all'Ispettorato corporativo, munita del visto dell'Ispettorato medesimo;

3°) da due fogli di carta da bollo da L. 6 per il rilascio dei certificati di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e sostituita dalla legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei supplementi di tassa di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 2 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e sostituito con l'art. 1 della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, il Ministero della cultura popolare comunica al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) e alla Società italiana autori ed editori i titoli delle pellicole non nazionali doppiate per le quali è stato rilasciato il nulla osta della proiezione in pubblico. La Società italiana autori ed editori provvede all'accertamento degli incassi effettuati per ciascuna pellicola soggetta a tassa e trasmette al Ministero della cultura popolare ed a quello delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) un riepilogo trimestrale degli incassi.

Gli incassi effettuati nelle sale cinematografiche nelle quali vengono programmati spettacoli misti vengono attribuiti in ragione del 40 % all'avanspettacolo e del 60 % agli spettacoli cinematografici.

Gli incassi effettuati nelle sale cinematografiche nelle quali vengono programmate due pellicole di metraggio superiore ai metri 1000 sono attribuiti a ciascuna pellicola in ragione del 50 % dell'introito globale. Identica attribuzione viene effettuata nel caso che una delle due pellicole sia soggetta a tassa.

Nel caso in cui una delle due pellicole sia un corto metraggio soggetto a tassa ad essa verrà attribuita il 10 % sugli incassi.

Art. 8.

Il supplemento di tassa di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 2 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e sostituito con l'art. 1 della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, deve essere versato presso l'Ufficio delle concessioni governative di Roma entro i 30 giorni dalla notifica prevista dall'art. 3 stesso.

Nel caso di mancato pagamento della tassa o del supplemento di tassa, il nulla osta alla rappresentazione della pellicola è sospeso fino a quando non siano pagate la tassa o il supplemento di tassa, nonchè le pene pecuniarie previste dall'art. 9 della legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418, articolo 1, oltre la sopratassa del 10 % ai sensi dell'art 5 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, e gli eventuali accessori. Del mancato pagamento il Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dà comunicazione al Ministero della cultura popolare per la sospensione del nulla osta alla rappresentazione della pellicola cui la tassa, il supplemento di tassa, la penale, la sopratassa e gli accessori si riferiscono.

Art. 9.

Chiunque intenda eseguire adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere è tenuto, prima dell'inizio di ogni lavorazione, a darne avviso all'Ispettorato corporativo competente per territorio, indicando nella denuncia il titolo originale della pellicola che deve essere sottoposta al doppiaggio o alla post-sincronizzazione, lo stabilimento o studio in cui il doppiaggio o la post-sincronizzazione saranno compiuti, l'elenco del personale artistico ed esecutivo impiegato per realizzare l'adattamento supplementare in lingua italiana.

Ultimata la lavorazione, ne deve essere data notizia al predetto Ispettorato il quale, a mezzo dei suoi incaricati, accerterà se siano state osservate le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, e ciò ai fini del rilascio del certificato di cui all'art. 3 dello stesso decreto legge.

Art. 10.

La denuncia prevista dall'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, da redigersi su carta da bollo da L. 4 deve essere presentata per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e contenere tutte le indicazioni stabilite nel 1° comma dello stesso art. 10.

Gli interessati per ottenere il visto di cui al 11 comma del citato art. 10 devono presentare, sempre per il tramite della Federazione anzidetta, all'Ispettorato corporativo competente i seguenti documenti:

1) una copia del soggetto cinematografico, approvato dal Ministero della cultura popolare dal quale è stata tratta la pellicola;

2) il certificato di cittadinanza italiana dell'autore del soggetto della pellicola o di colui che ha provveduto alla sua riduzione o al suo adattamento per la riproduzione in Italia;

3) l'elenco completo del personale artistico ed esecutivo che ha partecipato effettivamente alla produzione della pellicola, specificando la nazionalità di ciascuno.

Tale elenco deve essere vistato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

4) l'originale o la copia conforme del documento rilasciato dal competente Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero della cultura popolare attestante l'avvenuta registrazione del soggetto cinematografico stampato e dal quale risulti che il soggetto della pellicola per la quale si richiede il visto è stato ideato da autore italiano o da autore straniero con adattamento o riduzione di autore italiano.

Art. 11.

Gli esercenti delle sale cinematografiche indicate nell'art. 8 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, sono obbligati a tenere un registro con la annotazione del programma quotidianamente rappresentato.

Tale registro costantemente aggiornato, deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari delegati dal Ministero della cultura popolare e dalla prefettura ad esercitare la vigilanza sugli spettacoli cinematografici.

I detti funzionari possono a tale fine liberamente accedere nelle sale cinematografiche, purchè muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 12.

Gli uffici dell'Ispettorato corporativo devono trasmettere al Ministero della cultura popolare, trimestralmente, l'elenco sia delle pellicole denunciate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, con l'indicazione di quelle per le quali è stato rilasciato dall'Ispettorato stesso, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia, sia l'elenco delle pellicole sonore straniere per le quali l'Ispettorato abbia rilasciato il certificato di cui all'articolo 3 del precitato Regio decreto-legge.

Art. 13.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1301, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 70. — MANCINI

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 1090.
Disciplina delle attività artigianali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disciplina delle attività artigianali.

Art. 1.

L'esercizio professionale delle sottoindicate attività artigianali è subordinato al rilascio di apposito libretto di mestiere:

sarti da uomo e sarte da donna;
modiste;
pellicciai;
riparatori e produttori di calzature a mano;
decoratori e pittori;
fabbri;
meccanici;
falegnami;
mobilieri;
materassai;
elettricisti compresi quelli di auto;
barbieri, parrucchieri ed affini;
trasportatori di cose mediante veicoli a trazione animale.

L'obbligo di cui al comma precedente si riferisce alle attività esplicate individualmente, o comunque in forma artigianale, ad eccezione delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini per le quali l'obbligo stesso ricorre in ogni caso.

L'obbligo medesimo non si estende all'esercizio di attività lavorative alle altrui dipendenze, anche se svolte a domicilio.

Il rilascio del libretto di mestiere non è soggetto ad alcuna imposta o tassa.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per l'interno, sentite le Associazioni professionali interessate, l'obbligo del libretto di mestiere potrà essere esteso a categorie di attività non comprese tra quelle indicate nel precedente articolo.

Art. 3.

Per l'esercizio delle attività di fotografo, pirotecnico ed orafo, ed affini soggette alla disciplina del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, il rilascio della autorizzazione, di competenza delle autorità indicate nel testo unico predetto, è disposto previo parere della Commissione preveduta nell'articolo seguente, avuto riguardo a quanto è stabilito nell'art. 5.

Art. 4.

Il libretto di mestiere è rilasciato dal podestà, sentito il parere di una Commissione, presieduta dal podestà o da un delegato, e composta dei seguenti membri:

a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

b) un rappresentante della Segreteria provinciale dell'artigianato;

c) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli industriali;

d) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria.

Quando si tratta di decidere su domande per l'esercizio dell'attività di barbieri, parrucchieri ed affini sarà

chiamato a partecipare ai lavori della Commissione un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori del commercio, in sostituzione del rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria.

Art. 5.

Il libretto di mestiere di cui all'art. 1, da richiedersi con domanda diretta al podestà, potrà essere negato qualora l'attività produttiva oggetto della domanda sia già sufficientemente esercitata nella località, tenuto conto delle esigenze del consumo e delle possibilità di collocamento dei prodotti.

Art. 6.

Contro il provvedimento di diniego del libretto di mestiere il richiedente può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso al prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni, che decide con provvedimento definitivo, sentito il Comitato di presidenza di cui sarà chiamato a far parte anche un rappresentante della Segreteria provinciale dell'artigianato.

Art. 7.

Il libretto di mestiere può essere ritirato dal podestà qualora l'esercizio dell'attività produttiva autorizzata venga interrotto, senza giustificato motivo, per un periodo di oltre sei mesi.

Contro il provvedimento di ritiro è ammesso il ricorso secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 8.

Qualora le attività disciplinate dalla presente legge vengano esercitate in locali esposti al pubblico, il trasloco della sede dell'esercizio da una ad altra località deve essere preventivamente notificato al podestà.

Il podestà, entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma precedente, sentita la Commissione di cui all'art. 4, può negare, con motivato provvedimento, il trasferimento nella località indicata, qualora da esso possa derivare un notevole turbamento alle normali esigenze del consumo e del collocamento dei prodotti.

Art. 9.

Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui all'art. 1, debbono munirsi del prescritto libretto di mestiere, entro il termine di sei mesi dalla data stessa.

Tale termine è prorogato, per coloro che si trovano sotto le armi, fino a sei mesi dopo il collocamento in congedo.

Il rilascio del libretto di mestiere a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo, sarà effettuato, su domanda degli interessati, dal podestà, senza che sia in proposito sentita la Commissione di cui all'art. 4, e non potrà essere negato.

Art. 10.

Chiunque eserciti una delle attività disciplinate dalla presente legge senza essere munito del prescritto libretto di mestiere è punito con l'ammenda fino a L. 4000.

Per la contravvenzione prevista dal presente articolo, il colpevole è ammesso a presentare, al prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni, domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna.

Il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni determina la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti della pena comminata dalla legge e prefigge il termine per il pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito, ha luogo il procedimento penale e non è ammessa altra domanda di oblazione.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi precedenti, il podestà può ordinare la chiusura degli esercizi attivati senza il prescritto libretto di mestiere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1091.

Sistemazione delle vedove di guerra nei ruoli degli insegnanti delle Regie scuole degli ordini elementare, medio, superiore, femminile e artistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

Veduto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le vedove di guerra abilitate all'insegnamento, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte a loro domanda, senza concorso, nei ruoli degl'insegnanti delle Regie scuole degli ordini elementare, medio, superiore, femminile e artistico, previo giudizio favorevole sulla qualità del servizio stesso.

Possono chiedere l'assunzione in ruolo anche le vedove di guerra che abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 2.

Le vedove di guerra che, trovandosi nelle condizioni indicate nel precedente articolo, aspirino alla nomina in ruolo devono presentare domanda in carta da bollo

da L. 8 al Ministero dell'educazione nazionale entro il 15 giugno di ogni anno. Alla domanda devono essere uniti, oltre ai documenti atti a provare la qualità di vedova di guerra e il servizio prestato, i seguenti certificati e titoli:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato d'iscrizione al P.N.F.;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

f) stato di famiglia;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un medico condotto oppure da un ufficiale sanitario;

h) titolo legale di abilitazione, in originale o in copia autentica;

i) dichiarazione di appartenenza alla razza italiana.

Sono dispensate dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *i*), le aspiranti che siano in servizio come supplenti o incaricate all'atto della presentazione della domanda.

I documenti specificati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 3.

La nomina è disposta per l'insegnamento cui corrisponde l'abilitazione. Se il titolo dia adito all'insegnamento in scuole di diverso ordine l'assegnazione è disposta dal Ministro per l'educazione nazionale in base alla domanda, all'insegnamento effettivamente esercitato dall'aspirante alla sistemazione, e alle informazioni riguardanti il servizio prestato. L'assegnazione è disposta per sedi non comprese fra quelle cui si accede per concorso speciale.

La nomina decorre dal 1° ottobre successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il termine per la presentazione delle domande di assunzione in ruolo, di cui all'art. 2, è prorogato al 20 settembre 1942-XX.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX.

Intitolazione al prof. Nazareno Strampelli dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, con sede a Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1044, con il quale venne creato in Roma l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Considerata l'alta importanza scientifica degli studi e delle ricerche sperimentali nel campo della genetica vegetale condotti nel suddetto Istituto dal compianto suo direttore prof. Nazareno Strampelli, Senatore del Regno e l'utilità nazionale dei risultati che ne sono conseguiti;

Vista la legge 23 giugno 1927-V, n. 1188;

Udito il parere del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma assume la denominazione di Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PARESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1942-XX
Registro n. 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 2.

(3731)

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Leucio » di pertinenza, come dagli atti, Gaudiano Vincenzo fu Antonio, Mirra Anna fu Venanzio maritata Gaudiano Simeone fu Antonio e detto Simeone Gaudiano e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta

Gaudiano Vincenzo fu Antonio, Mirra Anna fu Venanzio maritata Gaudiano Simeone fu Antonio proprietari e detto Simeone Gaudiano fu Antonio usufruttuario per metà, al foglio di mappa 17, particella 4, per la superficie di ha. 1.50.14 e con l'imponibile di lire 105,10.

Detto fondo confina con la strada comunale di San Leucio, colle proprietà Gaudiano Michele fu Pasquale, con le proprietà Giuliani Raffaele livellari, Barone Baracco, colla proprietà Mirra Giovanni;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 8 luglio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1942-XX
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 137.

(3683)

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi S. Martino » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Seponi S. Martino » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Traettino Luigi, Giovanni ed Antimo di Antonio, comune di Castelvolturno, Buffardi Rosa e Placido fu Alessandro, Papararo Mario ed Amelia di Michele e Papararo Michele fu Sebastiano, nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Papararo Brigida fu Domenico maritata Traettino, livellaria al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 32, particelle 53, 64 e 118, per la superficie di ha. 2.28.07 e con l'imponibile di L. 196,52.

Il fondo è diviso in tre distinti appezzamenti corrispondenti in catasto alle particelle 53, 64 e 118 del foglio di mappa 32.

Il primo confina con le proprietà di Letizia Luigi fu Scipione, Morone Domenico fu Francesco, di Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, con la strada vicinale « Seponi con Casella ».

Il secondo confina con le proprietà di Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, di De Filippo Giuseppe di Francesco, di Papararo Guglielmo fu Leopoldo, con la strada vicinale « Rimessa ».

Il terzo confina con la proprietà di Auriemma cavalier Raffaele fu Giuseppe, di Conte Angelina ed altri, di Montesano Giovanni ed altri, con la strada vicinale « Seponi con Casella »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1939-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Seponi S. Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1942-XX
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 138.

(3684)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1942-XX.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per i trasporti marittimi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del mare e dell'aria;

Visti i propri decreti 4 settembre 1937-XV e 27 novembre 1939-XVII, che costituiscono, rispettivamente, il Comitato tecnico corporativo per la marina da carico ed il Comitato tecnico corporativo per la marina velica e motovelica;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che modifica la composizione del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria, in conformità della legge 5 gennaio 1938-XVI, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria, e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di costituire un unico Comitato tecnico corporativo per la marina di linea, per la marina da carico, e per la marina velica e motovelica;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Comitato tecnico corporativo per i trasporti marittimi.

Esso ha il compito di promuovere la disciplina delle attività economiche, riferentisi alla marina di linea, alla marina da carico ed alla marina velica e motovelica.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere nazionale Giovanni Pala, vice-presidente della Corporazione del mare e dell'aria, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Cons. naz. avv. Pietro Ferretti di Castelferretto o dal Cons. naz. Bruno Puccioni, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista della Corporazione stessa.

Esso è composto dai seguenti membri:

Cons. naz. ing. Giovanni Battista Bibolini, Consigliere naz. avv. Giovanni Cao di S. Marco, Cons. naz. ing. Giuseppe Lojacono, Cons. naz. ammiraglio Federico Negrotto Cambiaso, Cons. aggr. Giuseppe D'Ali Monroj, Cons. aggr. Giovanni Gavarone, in rappresentanza degli industriali;

Cons. naz. Domenico Arcidiacono, Cons. naz. Davide Lembo, Cons. naz. Paride Magini, Cons. nazionale cap. Pasquale Pezzuto, Cons. aggr. cap. Francesco Bagnoli, Cons. aggr. Luigi Mucci, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cons. aggr. dott. Luigi Zecca, in rappresentanza dei commercianti;

Cons. aggr. dott. Carlo Castiglia, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Cons. naz. avv. Filippo Artelli, in rappresentanza degli ingegneri, dei periti, esperti e stimatori;

Cons. naz. dott. Augusto Agazzi, in rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa;

Gen. sen. Giulio Ingianni, direttore generale per la marina mercantile nel Ministero delle comunicazioni;

Dott. Giuseppe Dall'Oglio, direttore generale dei trattati ed accordi commerciali con l'estero nel Ministero per gli scambi e valute;

Col. Pier Luigi Fiore, ispettore dei servizi marittimi e portuali nel Ministero dell'Africa Italiana;

Col. G. N. Gianguido Bordoli, in rappresentanza del Ministero della marina;

Dott. Mario De Prisco, rappresentante del Ministero delle finanze, consigliere presso la Ragioneria generale dello Stato;

Ten. col. Mario Faggioni, rappresentante il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Dott. Erasmo Caravale, direttore generale del commercio nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Anselmo Anselmi, direttore generale del lavoro e della previdenza nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Eduardo Porena, capo del 3° reparto del Segretariato generale nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Santiago Corrarino, 1° segretario al Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Il presidente può convocare tutti i componenti del Comitato o parte di essi, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni, su invito del presidente, persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 5.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dott. Antonio De Porcellinis e dal dott. Giorgio Palazzi del Segretariato generale del Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la costituzione del Comitato tecnico corporativo per la marina da carico e del Comitato tecnico corporativo per la marina velica e motovelica.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(3686)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° agosto 1942-XX.

Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per la metallurgia dei metalli pesanti non ferrosi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che costituiscono la Corporazione della siderurgia e della metallurgia e la Corporazione della meccanica;

Visti i propri decreti, in data 9 giugno 1934-XII e 14 febbraio 1939-XVII, che rispettivamente costitui-

scono la Corporazione delle industrie estrattive e riformano il Consiglio della Corporazione stessa;

Visto il voto formulato dalla Corporazione della siderurgia e della metallurgia in data 26 settembre 1941-XIX;

Ritenuta la necessità di costituire un Comitato tecnico intercorporativo per la metallurgia dei metalli pesanti non ferrosi;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero delle corporazioni il Comitato tecnico intercorporativo per la metallurgia dei metalli pesanti non ferrosi avente il compito di disciplinare la produzione dei metalli pesanti non ferrosi e delle loro leghe, in conformità delle direttive autarchiche.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Cons. naz. Giuseppe Manni, vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia ed è composto come segue:

Cons. naz. Vittorio Tredici - vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;

Cons. naz. dott. Dino Gardini rappresentante del P.N.F. in seno alla Corporazione della meccanica;

Cons. naz. prof. Livio Cambi rappresentante del P.N.F. in seno alla Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Cons. aggr. Giovanni Rolandi, cons. aggr. dottor Federico Squarzina - membri della Corporazione delle industrie estrattive;

Cons. naz. ing. Giuseppe Mazzini, cons. aggr. dottore Angelo Campiglio - membri della Corporazione della meccanica;

Sen. ing. Arturo Bocciardo, cons. aggr. dottor Luigi Orlando - in rappresentanza degli industriali metallurgici;

Prof. Gastone Guzzoni, prof. ing. Luigi Sarracino - in rappresentanza degli ingegneri e dei chimici;

Cav. Valentino Uglietti, avv. Girolamo Scola - in rappresentanza dei commercianti di metalli, macchine e derivati;

Cav. uff. Federico Bozzo, dott. Agostino Figliozzi - in rappresentanza dei lavoratori dell'industria metallurgica;

Comm. dott. Ernesto Santoro - direttore generale dell'industria;

Comm. dott. Luigi Gerbella - direttore generale delle miniere e della metallurgia;

Comm. dott. Antonio Padellaro - capo divisione del Ministero delle corporazioni;

Dott. Athos Giunti - consigliere del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Ai lavori del Comitato possono partecipare, per quanto di propria competenza i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Confederazioni fasciste e degli Enti interessati.

Possono altresì essere chiamate a partecipare ai lavori persone particolarmente esperte nelle materie fatte oggetto di esame.

Art. 4.

Al Comitato sono addetti, quale segretari, il dottor Giulio Buccafurri e il dott. Francesco Caccamo, primi segretari del Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(3719)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° agosto 1942-XX.
Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per la metallurgia dei metalli leggeri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visti i propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che costituiscono la Corporazione della siderurgia e della metallurgia e la Corporazione della meccanica;

Visti i propri decreti in data 9 giugno 1934-XII e 14 febbraio 1939-XVII, che rispettivamente costituiscono la Corporazione della chimica e riformano il Consiglio della Corporazione stessa;

Visto il voto formulato dalla Corporazione della siderurgia e della metallurgia in data 26 settembre 1941-XIX;

Ritenuta la necessità di costituire un Comitato tecnico intercorporativo per la metallurgia dei metalli leggeri e delle loro leghe;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero delle corporazioni il Comitato tecnico intercorporativo per la metallurgia dei metalli leggeri avente il compito di disciplinare la produzione dei metalli leggeri e delle loro leghe in conformità delle direttive autarchiche.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Cons. naz. Giuseppe Manni, vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia ed è composto come segue:

Cons. naz. dott. Angelo Tarchi - vice presidente della Corporazione della chimica;

Cons. naz. dott. Dino Gardini - rappresentante del P.N.F. in seno alla Corporazione della meccanica;

Cons. naz. prof. Livio Cambi - rappresentante del P.N.F. in seno alla Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Cons. naz. Luigi Hemmeler, cons. aggr. ing. Mario Marabini - membri della Corporazione della chimica;

Cons. aggr. ing. Ugo Gobbato, cons aggr. ingegnere Bruno Ducati Cavalieri - membri della Corporazione della meccanica;

Sen. ing. Arturo Bocciardo, cons. naz. ing. Luigi Manfredini - in rappresentanza degli industriali metallurgici;

Cons. naz. Amilcare De Ambris, cav. uff. Federico Bozzo - in rappresentanza dei lavoratori dell'industria metallurgica;

Dott. ing. Carlo Panzeri, prof. ing. Luigi Sarracino - in rappresentanza degli ingegneri e dei chimici;

Ernesto Minotti, Tommaso Orrigoni - in rappresentanza dei commercianti di ferro, di macchine e derivati;

Dott. Ernesto Santoro - direttore generale dell'industria;

Dott. Luigi Gerbella - direttore generale delle miniere e della metallurgia;

Dott. Antonio Padellaro - capo divisione del Ministero delle corporazioni;

Dott. Athos Giunti - consigliere del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Ai lavori del Comitato possono partecipare, per quanto di propria competenza i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Confederazioni fasciste e degli Enti interessati.

Possono altresì essere chiamate a partecipare ai lavori persone particolarmente esperte nelle materie fatte oggetto di esame.

Art. 4.

Al Comitato sono addetti in qualità di segretari, il dott. Giulio Buccafurri e il dott. Francesco Caccamo, primi segretari del Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(3720)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1942-XX.

Determinazione dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;

Determina:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 1° ottobre 1942-XX i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire cento, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire cento.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

BUONI DA L. 100.

Saggi d'interesse		L.	più L.	per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	100 —		
	Dopo 1 anno	104 —		
4 — %	» 1 » e 2 mesi	104,70		
	» 1 » 4 »	105,40		
	» 1 » 6 »	106,10		
	» 1 » 8 »	106,80		
	» 1 » 10 »	107,50		
	» 2 anni	108,15	0,75	
4,25 %	» 3 »	112,75	0,80	» »
	» 4 »	117,55	0,85	» »
4,50 %	» 5 »	122,85	0,90	» »
	» 6 »	128,35	1 —	» »
4,75 %	» 7 »	134,45	1,05	» »
	» 8 »	140,85	1,10	» »
	» 9 »	147,55	1,25	» »
5 — %	» 10 »	154,90	1,30	» »
	» 11 »	162,65	1,35	» »
	» 12 »	170,80	1,50	» »
5,25 %	» 13 »	179,75	1,55	» »
	» 14 »	189,20	1,65	» »
	» 15 »	199,15	1,80	» »
5,50 %	» 16 »	210,10	1,90	» »
	» 17 »	221,65	2,05	» »
	» 18 »	233,85	2,15	» »
	» 19 »	246,70	2,25	» »
	» 20 »	260,25	2,40	» » fino al compimento del 30° anno

BUONI DA L. 500.

Saggi d'interesse		L.	più L.	per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	500 —		
	Dopo 1 anno	520 —		
4 — %	» 1 » e 2 mesi	523,50		
	» 1 » 4 »	527 —		
	» 1 » 6 »	530,50		
	» 1 » 8 »	534 —		
	» 1 » 10 »	537,50		
	» 2 anni	540,75	3,75	
4,25 %	» 3 »	563,75	4 —	» »
	» 4 »	587,75	4,25	» »
4,50 %	» 5 »	614,25	4,50	» »
	» 6 »	641,75	5 —	» »
4,75 %	» 7 »	672,25	5,25	» »
	» 8 »	704,25	5,50	» »
	» 9 »	737,75	6,25	» »
5 — %	» 10 »	774,50	6,50	» »
	» 11 »	813,25	6,75	» »
	» 12 »	854 —	7,50	» »
5,25 %	» 13 »	898,75	7,75	» »
	» 14 »	946 —	8,25	» »
	» 15 »	995,75	9 —	» »
5,50 %	» 16 »	1.050,50	9,50	» »
	» 17 »	1.108,25	10,25	» »
	» 18 »	1.169,25	10,75	» »
	» 19 »	1.233,50	11,25	» »
	» 20 »	1,301,25	12 —	» » fino al compimento del 30° anno

BUONI DA L. 1000.

Saggi d'interesse		Importo		per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 1.000 —		
4 — %	Dopo 1 anno	1.040 —		
4 — %	1 anno e 2 mesi	1.047 —		
4 — %	1 anno e 4 mesi	1.054 —		
4 — %	1 anno e 6 mesi	1.061 —		
4 — %	1 anno e 8 mesi	1.068 —		
4 — %	1 anno e 10 mesi	1.075 —		
4 — %	2 anni	1.081,50	più L.	7,50
4,25 %	3 anni	1.127,50	più L.	8 —
4,25 %	4 anni	1.175,50	più L.	8,50
4,50 %	5 anni	1.228,50	più L.	9 —
4,50 %	6 anni	1.283,50	più L.	10 —
4,75 %	7 anni	1.344,50	più L.	10,50
4,75 %	8 anni	1.408,50	più L.	11 —
4,75 %	9 anni	1.475,50	più L.	12,50
5 — %	10 anni	1.549 —	più L.	13 —
5 — %	11 anni	1.626,50	più L.	13,50
5 — %	12 anni	1.708 —	più L.	15 —
5,25 %	13 anni	1.797,50	più L.	15,50
5,25 %	14 anni	1.892 —	più L.	16,50
5,25 %	15 anni	1.991,50	più L.	18 —
5,50 %	16 anni	2.101 —	più L.	19 —
5,50 %	17 anni	2.216,50	più L.	20,50
5,50 %	18 anni	2.338,50	più L.	21,50
5,50 %	19 anni	2.467 —	più L.	22,50
5,50 %	20 anni	2.602,50	più L.	24 — fino al compimento del 30° anno

BUONI DA L. 50.000

Saggi d'interesse		Importo		per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 50.000		
4 — %	Dopo 1 anno	52.000		
4 — %	1 anno e 2 mesi	52.350		
4 — %	1 anno e 4 mesi	52.700		
4 — %	1 anno e 6 mesi	53.050		
4 — %	1 anno e 8 mesi	53.400		
4 — %	1 anno e 10 mesi	53.750		
4 — %	2 anni	54.075	più L.	375
4,25%	3 anni	56.375	più L.	400
4,25%	4 anni	58.775	più L.	425
4,50%	5 anni	61.425	più L.	450
4,50%	6 anni	64.175	più L.	500
4,75%	7 anni	67.225	più L.	525
4,75%	8 anni	70.425	più L.	550
4,75%	9 anni	73.775	più L.	625
5 — %	10 anni	77.450	più L.	650
5 — %	11 anni	81.325	più L.	675
5 — %	12 anni	85.400	più L.	750
5,25%	13 anni	89.875	più L.	775
5,25%	14 anni	94.600	più L.	825
5,25%	15 anni	99.575	più L.	900
5,50%	16 anni	105.050	più L.	950
5,50%	17 anni	110.825	più L.	1.025
5,50%	18 anni	116.925	più L.	1.075
5,50%	19 anni	123.350	più L.	1.125
5,50%	20 anni	130.125	più L.	1.200 fino al compimento del 30° anno

BUONI DA L. 5000

Saggi d'interesse		Importo		per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 5.000 —		
4 — %	Dopo 1 anno	5.200 —		
4 — %	1 anno e 2 mesi	5.235 —		
4 — %	1 anno e 4 mesi	5.270 —		
4 — %	1 anno e 6 mesi	5.305 —		
4 — %	1 anno e 8 mesi	5.340 —		
4 — %	1 anno e 10 mesi	5.375 —		
4 — %	2 anni	5.407,50	più L.	37,50
4,25%	3 anni	5.637,50	più L.	40 —
4,25%	4 anni	5.877,50	più L.	42,50
4,50%	5 anni	6.142,50	più L.	45 —
4,50%	6 anni	6.417,50	più L.	50 —
4,75%	7 anni	6.722,50	più L.	52,50
4,75%	8 anni	7.042,50	più L.	55 —
4,75%	9 anni	7.377,50	più L.	62,50
5 — %	10 anni	7.745 —	più L.	65 —
5 — %	11 anni	8.132,50	più L.	67,50
5 — %	12 anni	8.540 —	più L.	75 —
5,25%	13 anni	8.987,50	più L.	77,50
5,25%	14 anni	9.460 —	più L.	82,50
5,25%	15 anni	9.957,50	più L.	90 —
5,50%	16 anni	10.505 —	più L.	95 —
5,50%	17 anni	11.082,50	più L.	102,50
5,50%	18 anni	11.692,50	più L.	107,50
5,50%	19 anni	12.335 —	più L.	112,50
5,50%	20 anni	13.012,50	più L.	120 — fino al compimento del 30° anno

BUONI DA L. 100.000

Saggi d'interesse		Importo		per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 100.000		
4 — %	Dopo 1 anno	104.000		
4 — %	1 anno e 2 mesi	104.700		
4 — %	1 anno e 4 mesi	105.400		
4 — %	1 anno e 6 mesi	106.100		
4 — %	1 anno e 8 mesi	106.800		
4 — %	1 anno e 10 mesi	107.500		
4 — %	2 anni	108.150	più L.	750
4,25%	3 anni	112.750	più L.	800
4,25%	4 anni	117.550	più L.	850
4,50%	5 anni	122.850	più L.	900
4,50%	6 anni	128.350	più L.	1.000
4,75%	7 anni	134.450	più L.	1.050
4,75%	8 anni	140.850	più L.	1.100
4,75%	9 anni	147.550	più L.	1.250
5 % —	10 anni	154.900	più L.	1.300
5 % —	11 anni	162.650	più L.	1.350
5 % —	12 anni	170.800	più L.	1.500
5,25%	13 anni	179.750	più L.	1.550
5,25%	14 anni	189.200	più L.	1.650
5,25%	15 anni	199.150	più L.	1.800
5,50%	16 anni	210.100	più L.	1.900
5,50%	17 anni	221.650	più L.	2.050
5,50%	18 anni	233.850	più L.	2.150
5,50%	19 anni	246.700	più L.	2.250
5,50%	20 anni	260.250	più L.	2.400 fino al compimento del 30° anno

Art. 2.

Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 30 settembre 1942-XX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(3721)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1942-XX.
Disciplina della macellazione degli equini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni sulla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, numero 3198;

Ritenuta la necessità di disciplinare la macellazione degli equini per regolare la destinazione al consumo delle carni relative, vietando la mattazione di animali ancora idonei al lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione degli equini (cavalli, asini, muli e bardotti) ancora idonei al lavoro, o comunque ad utile servizio.

Salvo il caso di macellazione d'urgenza, i sanitari dei macelli debbono rifiutare la mattazione di equini non muniti del certificato attestante l'inidoneità al lavoro e della cartolina mod. 5-E di cui al successivo art. 2.

Gli equini vivi da macello, muniti dei documenti di cui al precedente comma, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e debbono essere conferiti all'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni), la quale è delegata ad effettuare a mezzo dei dipendenti Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Coproma) la distribuzione e l'immissione al consumo delle relative carni.

Art. 2.

L'inidoneità al lavoro o ad utile servizio dovrà risultare da apposito certificato rilasciato, sotto la propria responsabilità, dal veterinario del Comune in cui l'animale viene normalmente utilizzato per il lavoro.

La cartolina mod. 5-E dovrà essere ritirata, da parte del conferente, dal Coproma della provincia in cui l'animale sarà mattato, su esibizione del certificato di cui al presente comma.

Art. 3.

Al vincolo e alla disciplina stabilita nel presente decreto sono sottoposte anche le carni provenienti degli equini macellati d'urgenza e non classificate di bassa macelleria, nè destinate alla distruzione; in tal caso il documento comprovante il conferimento al Consocarni, è la cartolina mod. 9-E che il veterinario ispettore delle carni rilascerà al conferente e nella quale dovrà essere indicato il prezzo a peso vivo del capo valutato dal veterinario stesso in base alla tabella nazionale di valutazione.

Art. 4.

Gli equini vivi da macello debbono essere macellati soltanto nei mattatoi dei capoluoghi di Provincia, tranne che non si tratti di macellazione d'urgenza.

Ai conferenti in tali mattatoi sarà corrisposta a titolo di rimborso per spese di trasporto al conferimento, una quota di maggiorazione di L. 30 per quintale peso vivo sul prezzo indicato dalla tabella nazionale di valutazione, che viene elevata a L. 80 per i conferimenti nei seguenti capoluoghi di Provincia:

Torino, Genova, Savona, Milano, Varese, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

Art. 5.

E' riconosciuta al Consocarni, a titolo di rimborso per le spese di ripartizione degli animali e distribuzione delle relative carni, una quota di maggiorazione di L. 15 per quintale di peso vivo sul prezzo di cessione al macellaio.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili a norma della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1942-XX

Il Ministro: Pareschi

(3737)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1942-XX.
Disciplina dell'approvvigionamento, distribuzione ed immissione al consumo del bestiame ovino e caprino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 13 settembre 1942-XX) relativo alla disciplina dell'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino, in vigore fino al 30 settembre 1942-XX;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1942-XX) relativo al censimento del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino esistente nel Regno alla mezzanotte del 20 luglio 1942-XX;

Ritenuta la necessità di disciplinare ed assicurare l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino per le esigenze delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° ottobre 1942-XX e sino al 30 settembre 1943-XXI tutto il bestiame ovino e caprino, è vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e deve essere conferito nelle seguenti percentuali minime:

1) per gli ovini e caprini sotto l'anno il 65 % della consistenza numerica delle matricine del gregge;

2) per gli ovini e caprini sopra l'anno il 10 % della consistenza numerica totale del gregge.

L'entità di dette percentuali minime è commisurata al numero dei capi esistenti presso i singoli detentori alla mezzanotte del giorno 20 luglio 1942-XX, e denunciati ai sensi del decreto Ministeriale 25 giugno 1942.

Art. 2.

Le quote di bestiame ovino e caprino, vincolate ai sensi del precedente art. 1 debbono essere obbligatoriamente conferite all'Ente economico della zootecnia nei luoghi, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Dal vincolo e dal conferimento sono esenti i capi di bestiame degli Istituti zootecnici, vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e delle Stazioni zooprofilattiche.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a richiesta degli interessati, può esonerare dal conferimento delle quote vincolate i capi ovini e caprini costituenti nuclei di selezione posti sotto il controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nonchè i soggetti di razza caracul e ralativi meticci.

La richiesta di cui al precedente comma deve essere presentata non oltre il 31 ottobre 1942-XX, all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia competente per territorio, il quale sentito il parere dell'Ispettorato agrario provinciale la trasmette all'Ente economico della zootecnia per il successivo inoltro al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

A richiesta scritta dell'interessato, l'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, su parere conforme della Sezione provinciale dell'alimentazione, può disporre lo svincolo degli ovini e caprini che si intendano destinare:

1) al consumo aziendale;

2) ad offerte per consuetudine o regalia contrattuale in occasione delle festività di Natale, Capodanno e Pasqua.

Nei predetti casi di svincolo resta comunque fermo l'obbligo del conferimento nelle percentuali minime stabilite al precedente art. 1.

Art. 6.

Per gli allevatori dei greggi che abbiano sofferto gravi mortalità od aborti di carattere epizootico il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre una riduzione delle percentuali di cui è obbligatorio il conferimento ai sensi del precedente art. 2.

Gli interessati dovranno all'uopo, per il tramite dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, inoltrare al Ministero predetto apposita richiesta, munita del parere della prefettura nel cui territorio trovasi il gregge.

Art. 7.

Nei casi di vendita totale o parziale del gregge nella consistenza denunciata ai termini del citato decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX, l'obbligo del conferimento delle percentuali vincolate, riferite alla parte di gregge ceduta, grava sull'acquirente soltanto dal giorno in cui sia pervenuta all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia presso il quale sono in carico i capi all'atto della vendita apposita dichiarazione dell'avvenuta cessione, firmata dal venditore e dall'acquirente.

Art. 8.

I commercianti di ovini e caprini vivi sono obbligati a tenere un libro di carico e scarico, rispettivamente per gli acquisti e per le vendite effettuati, che deve essere vistato mensilmente dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia.

Art. 9.

L'Ente economico della zootecnia dispone, a mezzo dei dipendenti Uffici provinciali, per il conferimento obbligatorio del bestiame ai raduni, se trattasi di capi vivi, ed ai centri di ritiro, se trattasi di capi macellati, nonchè per la consegna a mezzo di cartolina 5/O.

La valutazione del bestiame ai raduni ed ai centri di ritiro viene fatta, sulla base della tabella nazionale di valutazione, da apposita commissione di esperti composta dal presidente nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e da due componenti rappresentanti rispettivamente l'Ente economico della zootecnia e l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni.

Dell'avvenuta valutazione viene compilato, per ogni destinazione apposito verbale.

Al conferente il bestiame ai raduni ed ai centri di ritiro deve essere rilasciato, dai predetti Uffici provinciali, un bollettino di consegna nel quale deve risultare il prezzo, stabilito dalla predetta commissione, che deve essere pagato al conferente stesso entro otto giorni dal conferimento.

La valutazione del bestiame precettato con cartolina 5/O viene determinata, d'accordo tra il detentore del capo e l'acquirente sulla base della tabella nazionale di valutazione.

Art. 10.

Salvo il caso di macellazione d'urgenza per malattia o infortunio, nessun ovino e caprino può essere macellato e immesso al consumo senza apposita autorizzazione (cart. 25/O, 21/O, 21/O *bis*, 5/O) rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, che dall'interessato deve essere presentata, per la mattazione, al direttore del macello o al sanitario incaricato della ispezione delle carni.

Entro 24 ore dall'avvenuta macellazione, la cartolina di autorizzazione, di cui al precedente comma, munita del bollo e del visto del direttore del macello o del sanitario delle carni, deve essere inviata dai macellatori all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia.

Il direttore del macello o il sanitario delle carni, nel caso debbano disporre la macellazione d'urgenza o, l'immediata immissione al consumo delle carni dei capi presentati già macellati per evitarne il deperimento, sono obbligati a compilare la cartolina 9/O e a darne immediata comunicazione all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia con le necessarie indicazioni riguardanti gli animali ed il conferente.

Art. 11.

L'Ente economico della zootecnia assegna gli animali conferiti all'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni) la quale deve provvedere al ritiro del bestiame assegnato e, secondo piani di ripartizione preventivamente approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'immissione al consumo delle relative carni.

L'Associazione predetta deve dare fidejussione all'Ente economico della zootecnia nella misura atta a garantire i pagamenti eseguiti dall'Ente stesso ai conferenti, ed è tenuta ad effettuare entro cinque giorni dal ritiro del bestiame assegnatole ai sensi del precedente comma, il relativo pagamento all'Ente economico della zootecnia.

Art. 12.

I Comuni di partenza e di arrivo dei greggi transumanti hanno l'obbligo di rimettere ogni decade del mese all'ufficio dell'Ente economico della zootecnia della rispettiva provincia un elenco del movimento dei greggi stessi.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 14.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1942.

Roma, addì 28 settembre 1942-XX

(3733) *Il Ministro*: PARESCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

150° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 11 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 139, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Giardina », sita in territorio del comune di Lercara, rappresentati dal rev. can. Gioacchino Garofalo sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 103, con il quale ai signori Gallone Vincenzo e Sfilio Grazia, rappresentati dal primo, domiciliato in Centuripe (provincia di Enna), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma, sito in località denominata « Salinà Vignale », in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 104, con il quale all'avv. Michele Lipani di Giuseppe, domiciliato in Catania, rappresentante unico dei condomini della miniera di zolfo denominata « Svegliamassaro Monte Pulice », in territorio del comune di Ramacca, provincia di Catania, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 132, con il quale al sig. Delfino Nunzio fu Salvatore, domiciliato nel comune di Leonforte, provincia di Enna, rappresentante unico dei condomini della miniera denominata « Faccialavata Delfino », sita nel territorio del comune di Leonforte, provincia di Enna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 130, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Faccialavata Sutera », sita in territorio dei comuni di Leonforte e Assoro, provincia di Enna, rappresentati dal sig. Castro Ferdinando fu Pietro, domiciliato in Leonforte, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 133, con il quale alla « Litacrom », S. A. I. per l'Industria delle Terre Decoloranti e Affini, con sede in Milano, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca, sito in località denominata « Apsa », in territorio dei comuni di Colbordolo e Urbino, provincia di Pesaro.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 134, con il quale alla « Litacrom », S. A. I. per l'Industria delle Terre Decoloranti e Affini, con sede in Milano, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca sito in località denominata « Coldelce », in territorio dei comuni di Colbordolo, Urbino, e Montefelcino, provincia di Pesaro.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 153, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Galati », sita in territorio del comune di Barrafranca, provincia di Enna, rappresentati dal principe Gian Giacomo Borghese di Giuseppe, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 204, con il quale al sig. Giovanni Hauser, domiciliato nel comune di Ischia, frazione Lacco Ameno, è concessa per la durata di anni 50 la facoltà di utilizzare l'acqua della sorgente termo minerale, sita in località denominata « Capitello », in territorio del comune di Ischia, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 205, con il quale le aree delle concessioni denominate « S. Francesco » e « Su Ruju » e del permesso di ricerca « Gonari », in territorio dei comuni di Orani e Sarule, provincia di Nuoro, sono riunite in un'unica concessione la quale viene accordata per anni 50 alla Società Talco e Grafite di Val Chisone, con sede in Pinerolo. La concessione sarà denominata « S. Francesco ».

Decreto Ministeriale 28 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 201, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto sig. Manna Francesco sulla concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Terme Manganelle », in territorio del comune di Napoli, frazione Bagnoli, è trasferita ai figli Lorenzina, Maria, Salvatore, Concetta e Lucia Manna, ed alla moglie signora Anna Pelosi vedova Manna.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 202, con il quale la quota di due sedicesimi spettante alla defunta signora Nicoletti Angelà sulla concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Marmora S. Giovanni », sita in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna, è trasferita al figlio dott. Sebastiano Sberna, domiciliato in Adrano.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 203, con il quale la concessione perpetua delle due sorgenti di acqua termo-minerale, site in località denominata « Mezzavia », in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita al sig. Tognato Giuseppe, domiciliato nello stesso Comune.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 200, con il quale la concessione della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località denominata « Molino delle Ogne », in territorio del comune di Scheggia, provincia di Perugia, è trasferita dal sig. Lucci Giovanni alla signora Cleonice Poeti, elettivamente domiciliata in Scheggia Pascelupo (Perugia), contrada Valdorbia, presso il sig. Paolo Berardi fu Fabiano.

(3739)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 settembre 1942-XX - N. 173

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,79
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,10
Id 3,50 % (1902)	83,825
Id. 3 % lordo	69,075
Id 5 % (1935)	96,90
Redimib. 3,50 % (1934)	83,925
Id. 5 % (1936)	97,90
Id. 4,75 % (1924)	495,825
Obblig. Venezie 3,50 %	96,65
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,975
Id. 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	99,45
Id. 5 % (1949)	98,375
Id. 5 % (15-2-50)	97,85
Id. 5 % (15-9-50)	97,85
Id. 5 % (15-4-51)	97,70

CONCORSI

PARTITO NAZIONALE FASCISTA

Concorso a 108 assegni vitalizi indetto dall'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 108 assegni vitalizi (ex-Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili dello Stato che alla cessazione dal servizio del marito contino un biennio di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole, anche se postuma;

c) figli di impiegati civili dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili, maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni, che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo e purchè non sia tuttora in vita la matrigna;

d) genitori di impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie, per i quali provvede altra istituzione.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 30 novembre 1942-XXI all'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate entro il 30 novembre 1942-XXI, o non completamente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato governatoriale o podestarile, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza,

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte da cui risultino i redditi eventualmente goduti dall'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità; *e*) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto

dell'atto di morte della madre; *d*) se donna, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

I documenti da esibire sono sottoposti alle disposizioni vigenti in tema di legalizzazione e (tranne gli estratti degli atti di nascita, di matrimonio e di morte, i decreti, gli stati di servizio) debbono essere *di data posteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso.*

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22.

Roma, addì 19 settembre 1942-XX

Il presidente: G. BELELLI

(3748)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, per l'anno 1943-XXI-XXII.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1923-I, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno fra lo Stato e la Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di tre borse di studio di lire 6000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, per attendere a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1926-IV con cui venne approvata la convenzione stipulata in Milano il 15 luglio 1926-IV, fra lo Stato e la Società anzidetta, che modifica la precedente convenzione 3 ottobre 1923-I, nel senso che le borse per i laureati medesimi sono ridotte a due di L. 9000 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1927-V;

Veduti i decreti Ministeriale in data 11 maggio 1929-VII e 21 novembre 1933-XII con i quali vennero approvate le convenzioni stipulate in Milano il 29 marzo 1929-VII e 25 settembre 1933-XI fra lo Stato e la Società « Breda » per la proroga di quinquennio in quinquennio fino al 31 dicembre 1938-XVII, delle predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Veduta la convenzione in data 17 novembre 1938-XVII, approvata con decreto Ministeriale 13 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1939-XVII, registro 3 Educazione nazionale, foglio 87, con la quale sono prorogate per un altro quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, le predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Decreta:

E' aperto il concorso a due borse di studi presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, durante l'anno 1943-XXI-XXII.

A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 9000 che sarà pagato a rate bimestrali posticipate a decorrere dal mese nel quale gli interessati abbiano effettivamente iniziato gli studi presso l'anzidetto Istituto fino al 31 dicembre 1943-XXII, dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una università o istituto dell'ordine universitario del Regno in uno degli anni accademici 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1940-41 e 1941-42 e che non abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del presente concorso.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto « Breda ».

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 8, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. III) entro il 10 dicembre 1942-XXI.

Ogni domanda, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F., rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene, e contenente la esatta indicazione della data di iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) almeno una memoria a stampa e manoscritta, in tre copie;

8) curriculum degli studi compiuti;

9) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

10) un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Potrà inoltre ciascuno concorrente allegare alla domanda tutti i titoli e documenti che riterrà atti a comprovare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione che con relazione scritta designerà i vincitori.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Roma, addì 22 settembre 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(3749)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.